



Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po



ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE

Decreto n°25/2023

Parma, 18-04-2023

OGGETTO: ART. 68 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I., ART. 57, COMMA 4 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME PO (PAI-PO) E ART. 9 DELLA DELIBERAZIONE C. I. N. 4 DEL 17 DICEMBRE 2015 E S.M.I. ADOZIONE DI UN "PROGETTO DI GGIORNAMENTO LOCALE DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME PO (PAI-PO) E DEL PGRA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO IN COMUNE DI CARIGNANO (TO)" E SUA PUBBLICAZIONE, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLE PARTI INTERESSATE, AI SENSI DELL'ART. 68, COMMA 4TER DEL D. LGS. N. 152/2006 E DELLA SUCCESSIVA APPROVAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (di seguito brevemente definita “*Direttiva Europea Alluvioni*” o “*DEA*”);
- il D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, recante “*Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*” e s. m. i.;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*”;
- in particolare, l'art. 51 della suddetta legge, relativo a “*Norme in materia di Autorità di bacino*”;
- il DM 25 ottobre 2016, n. 294 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi*

- comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”;*
- il DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato approvato lo *“Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po”*;
 - il DPCM 4 aprile 2018, recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell’articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”*;
 - il DL 16 luglio 2020, n. 76 (recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
 - in particolare, il comma 3 dell’art. 54 (*Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico*) del suddetto DL n. 76/2020, il quale ha modificato l’art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 inserendovi i commi 4bis e 4ter;

VISTO, ALTRESÌ

- il DPCM 14 luglio 2022, con il quale il dott. Alessandro Bratti è stato nominato Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

RICHIAMATI

- il *“Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”* (PAI-Po, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001) e le successive modifiche ed integrazioni di tale stralcio del Piano di bacino del Po;
- in particolare, i seguenti Elaborati del suddetto PAI-Po:
 - Elaborato n. 3 (*Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico*);
 - Elaborato n. 8 (*Tavole di delimitazione delle fasce fluviali*);
 - Elaborato n. 7 (*Norme di Attuazione*) e Allegato 3 (*Metodo di delimitazione delle fasce fluviali*) al Titolo II dello stesso Elaborato n. 7;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 3 del 23 dicembre 2013, recante *“Presa d’atto delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico Padano (art. 6 del D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49) ed approvazione delle stesse ai fini dei successivi adempimenti comunitari”*;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 4 del 17 dicembre 2015, di adozione del *“Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano”* relativo al ciclo di pianificazione sessennale 2015 – 2021 (di seguito anche brevemente definito PGRA o PGRA 2015), successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016;
- in particolare, l’art. 9 della suddetta Deliberazione C. I. n. 4/2015, come successivamente integrato dall’art. 10 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 5 del 7 dicembre 2016;
- la Variante al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po adottata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 5 del 7 dicembre 2016 e successivamente approvata con DPCM 22 febbraio 2018 recante, tra l’altro, integrazioni all’Elaborato n. 7 (*Norme di Attuazione*) del PAI finalizzate al coordinamento tra il PAI ed il PGRA del Distretto idrografico del fiume Po, in conformità all’art. 7, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 49/2010;
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 7 del 20 dicembre 2019, recante *“Mappe della pericolosità da alluvione e Mappe del rischio di alluvioni – Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto Legislativo n. 49/2010”*;
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 8 del 20 dicembre 2019, recante *“Adempimenti conseguenti all’adozione della Deliberazione C.I.P. n. 7 del 20 dicembre 2019”*;
- il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità n. 131 del 31 marzo 2021, recante “

Approvazione di aggiornamenti cartografici delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po relative al II ciclo sessennale di pianificazione, pubblicate in ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione CIP n. 8/2019. Ripubblicazione di alcune Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po relative al II ciclo sessennale di pianificazione ed avvio di una ulteriore fase di partecipazione attiva degli interessati rispetto ad esse”;

- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 5 del 20 dicembre 2021, recante “*II° ciclo Piani di Gestione Rischio Alluvioni. I° aggiornamento – Art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE. Adozione dell’aggiornamento del PGRI ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152 del 2006*” (successivamente approvato con DPCM 1° dicembre 2022);
- il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità n. 43 del 11 aprile 2022, recante “*Art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4 del 17 dicembre 2015 e s.m.i.: approvazione di aggiornamenti cartografici delle aree allagabili di cui alle “Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po relative al II ciclo sessennale di pianificazione (pubblicate in ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione CIP n. 8/2019) e correzioni di errori materiali”;*

RICHIAMATA, INOLTRE

- la DGR Piemonte n. 42 – 3983 del 22 ottobre 2021, recante “*Disposizioni sull’espressione dell’intesa regionale, di cui al comma 4bis dell’articolo 68 del D. Lgs 152/2006, riguardante modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio dell’assetto idrogeologico dell’Autorità’ di bacino distrettuale del fiume Po, in seno alla Conferenza operativa della medesima Autorità”;*

PREMESSO CHE

- **(II PAI-Po)** con Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Po ha adottato il “*Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico nazionale del fiume Po*” (di seguito brevemente definito PAI-Po), successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001. Tale Piano (che attualmente costituisce uno stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui all’art. 65 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., disciplinato dagli artt. 67 e 68 del medesimo Decreto legislativo) costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato, le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo dell’ambito territoriale di riferimento costituito dall’intero bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po (individuato come da perimetrazione approvata con DPR 1° giugno 1998) chiuso all’incile del Po di Gorò, ad esclusione del Delta. Per tale ambito territoriale di riferimento, il PAI - Po persegue l’obiettivo di garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;
- **(Assetto di Progetto dell’asta fluviale Po nel PAI-Po 2001)** nell’ambito dell’Elaborato n. 3 (*Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico*) del “*Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico nazionale del fiume Po*” (attualmente stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui all’art. 65 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., disciplinato dagli artt. 67 e 68 del medesimo Decreto legislativo: di seguito, PAI-Po) è stato definito l’*assetto di progetto* (cioè la situazione della regione fluviale che, per il conseguimento delle finalità di piano e sulla base delle risultanze delle attività conoscitive svolte a cura dell’Autorità di bacino, si dimostra come la più prossima ad un equilibrio ottimale tra tutte le componenti variabili – naturali ed antropiche – che presentano l’attitudine ad influire in modo rilevante sulle dinamiche fluviali) dell’asta fluviale del Po. La definizione dell’assetto di progetto dell’asta fluviale del Po adempie, in particolare, alle finalità prioritarie costituite dalla protezione di centri abitati, infrastrutture, luoghi, ambienti e manufatti di pregio paesaggistico, culturale ed ambientale rispetto a eventi di piena di gravosità

elevata, nonché di riqualificazione e tutela delle caratteristiche e delle risorse del territorio;

- (***Fasce fluviali dell'asta del Po nel PAI-Po 2001***) sulla base dell'assetto di progetto di cui al punto precedente e in conformità all'Allegato 3 (*Metodo di delimitazione delle fasce fluviali*) al Titolo II delle Norme di Attuazione del PAI-Po, nell'Elaborato n. 8 del medesimo PAI-Po sono state delimitate cartograficamente le *Fasce fluviali* dell'asta del fiume Po (classificate come Fascia A - o *Fascia di deflusso della piena di riferimento*, corrispondente alla piena con tempo di ritorno duecentennale - Fascia B - o *Fascia di esondazione* - e Fascia C o *Fascia di inondazione per piena catastrofica*), oggetto delle disposizioni contenute nell'Elaborato n. 7 (*Norme di Attuazione*) del PAI-Po, che perseguono l'obiettivo primario di assicurare ai territori interessati dalla suddetta delimitazione un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni alluvionali;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- (***L'asta del Po nelle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni nel PGRA***) successivamente, in adempimento degli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, con il quale è stata recepita nel nostro Paese la Direttiva 2007/60/CE (DEA), il bacino del fiume Po è stato oggetto delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po* per il primo ciclo di pianificazione sessennale di pianificazione distrettuale per la gestione del rischio di alluvioni. Tali *Mappe* sono state approvate (per le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro) con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 3 del 23 dicembre 2013 (in adempimento degli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, con il quale è stata recepita nel nostro Paese la Direttiva 2007/60/CE o DEA). In conformità all'art. 7 del D. Lgs. n. 49/2010, sulla scorta delle suddette *Mappe* del 2013 è stato poi adottato, con Deliberazione C. I. n. 4 del 17 dicembre 2015, il *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* distrettuale per il ciclo di pianificazione sessennale 2015 – 2021 (PGRA 2015, successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016), il quale, analogamente al PAI, costituisce uno stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 152/2006. Successivamente, in conformità all'art. 12 del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i., le suddette *Mappe* sono state riesaminate ed aggiornate (con la Deliberazione CIP n. 7 del 20 dicembre 2019, in precedenza richiamata) e, sulla scorta di tale aggiornamento (nonché di ulteriori aggiornamenti successivamente approvati con Decreto S G n. 131/2021), l'Autorità di bacino distrettuale ha quindi proceduto ad adottare (con Deliberazione CIP n. 5 del 20 dicembre 2021) il *primo aggiornamento del PGRA distrettuale* (PGRA 2021), relativo al secondo ciclo di pianificazione sessennale (tuttora in corso). Nelle more dell'approvazione definitiva del PGRA 2021 (poi intervenuta con DPCM 1° dicembre 2022) le *Mappe* relative al secondo ciclo di pianificazione sono state ulteriormente aggiornate con Decreto del Segretario Generale n. 43 dell'11 aprile 2022;
- (***Contenuti e ambiti territoriali delle Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni***) le *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po* sono state articolate sia per quanto riguarda i contenuti sia per quanto riguarda la loro ripartizione in ambiti territoriali. Sotto il profilo dei contenuti le *Mappe* si distinguono in *Mappe della pericolosità da alluvione complessive* (contenenti la delimitazione delle *aree allagabili* per i diversi scenari di pericolosità: aree P1, *interessate da alluvione rara*; aree P2, *interessate da alluvione poco frequente*; aree P3, *interessate da alluvione frequente*. Tali *Mappe* costituiscono quadro conoscitivo dei PAI), *Mappe del rischio di alluvioni* complessive (contenenti il livello di rischio al quale sono esposti gli elementi ricadenti nelle aree allagabili distinto in 4 classi: R1, *rischio moderato o nullo*; R2, *rischio medio*; R3, *rischio elevato*; R4, *rischio molto elevato*) e *Mappe di pericolosità e rischio* (aree allagabili, tiranti, velocità, elementi esposti) relative alle *aree a rischio potenziale significativo di alluvione* (*Areas of Potential Significant Flood Risk* o APSFR), destinate ad essere oggetto di relazione ed informazione (*reporting*) alla Commissione Europea a norma dell'art. 13 del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i. Nelle *Mappe* l'individuazione delle aree allagabili è stata poi articolata nei seguenti ambiti territoriali: *Reticolo principale di pianura e di fondovalle* (RP);

Reticolo secondario collinare e montano (RSCM); Reticolo secondario di pianura (RSP); Aree costiere lacuali (ACL); Aree costiere marine (ACM);

- ***(Riesame e aggiornamento delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del 2013 per il secondo ciclo sessennale di pianificazione)*** in conformità all'art. 12 del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i., nel corso dell'anno 2018 l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (che, dopo il 2017, è subentrata alla soppressa Autorità di bacino del fiume Po di cui alla legge n. 183/1989) ha poi avviato le attività finalizzate al riesame ed all'aggiornamento degli strumenti per la pianificazione distrettuale per la gestione dei rischi di alluvione. Nell'ambito di tali attività le *Mappe* relative al I° ciclo sessennale di pianificazione sono state riesaminate dall'Autorità la quale, a seguito di detto riesame, ha proceduto a predisporre un *aggiornamento* di tali *Mappe* in vista del II° ciclo sessennale di pianificazione (2021 – 2027);

- ***(Adozione e pubblicazione delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto del Po aggiornate per il secondo ciclo sessennale di pianificazione)*** con propria Deliberazione n. 7 del 20 dicembre 2019 la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale ha preso atto delle *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni aggiornate* per il II° ciclo sessennale di pianificazione e ne ha disposto la pubblicazione per le finalità di consultazione degli interessati previste dal D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i., definendo gli adempimenti conseguenti a tale presa d'atto (con particolare riguardo alle modalità di svolgimento della fase partecipativa) con la successiva Deliberazione C.I.P. n. 8/2019, di pari data;

- ***(Decreto SG n. 131/2021: approvazione definitiva degli aggiornamenti delle Mappe PGRA)*** all'esito della fase di partecipazione attiva disciplinata dalla citata Deliberazione C.I.P. n. 8/2019, con Decreto del Segretario Generale n. 131 del 31 marzo 2021 sono state approvate le *Mappe* aggiornate (comprendenti le modifiche conseguenti alla fase di partecipazione degli interessati) ai fini della predisposizione, sulla scorta di esse, dell'aggiornamento del PGRA distrettuale per il ciclo di pianificazione 2021 – 2027 (poi adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con propria Deliberazione n. 5 del 20 dicembre 2021);

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE

- ***(Rapporto tra Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni e elaborati cartografici del PAI-Po previgente)*** in adempimento di quanto prescritto dal comma 3 dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 49/2010, le *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* sono state elaborate tenendo conto della preesistenza del PAI, che già perseguiva finalità di tutela in buona misura analoghe a quelle dello stesso PGRA. In base, peraltro, a differenze metodologiche utilizzate per l'elaborazione dei due distinti stralci del Piano di bacino distrettuale (PAI e PGRA), nell'ambito delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* sono state individuate anche aree che, a suo tempo, non erano state oggetto degli elaborati cartografici del PAI;

- ***(Modalità di coordinamento tra gli aggiornamenti delle Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto del fiume Po e quelli degli elaborati cartografici del PAI-Po)*** in virtù della stretta connessione tra i contenuti del PAI e quelli del PGRA ed a mente della disposizione di cui all'art. 65, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (che stabilisce la necessità di una interrelazione tra i vari stralci del Piano di bacino distrettuale) l'Autorità di bacino del Po ha ritenuto necessario predisporre strumenti per garantire congrue modalità di aggiornamento *tempestivo* degli Elaborati cartografici del PAI-Po e delle *Mappe PGRA* (per le quali l'art. 12 del D. Lgs. n. 49/2010 prevede espressamente solo *eventuali* aggiornamenti conseguenti ai riesami sessennali delle *Mappe* medesime) in tutti i casi in cui occorresse procedere a modificare, anche in modo coordinato, detti elaborati di Piano in conseguenza di approfondimenti conoscitivi o della realizzazione di interventi programmati. Da un lato, l'art. 57 delle NA del PAI (introdotto con la Variante a tali NA adottata con Deliberazione C. I. n. 5 del 7 dicembre 2016 e successivamente approvata con DPCM 22 febbraio 2018) ha previsto modalità procedurali da seguire al fine di adeguare tempestivamente gli elaborati cartografici del PAI al quadro conoscitivo delle Mappe del PGRA. D'altro lato (tramite l'art. 9, comma 5 della Deliberazione C. I. n. 4/2015, come successivamente integrato dall'art. 10 della Deliberazione C. I. n. 5 del 7 dicembre 2016) è stata

prevista una procedura da seguire allorché da una modifica degli elaborati cartografici del PAI consegue la necessità di procedere ad un aggiornamento *tempestivo* delle *Mappe* del PGRA (*aggiornamenti infrasessennali*), garantendo comunque, in entrambi i casi, adeguate modalità di partecipazione degli interessati (consistenti in adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica) come presupposto necessario dell'approvazione degli aggiornamenti medesimi;

ATTESO CHE

- (***Attività di studio e di approfondimento relative all'asta fluviale del Po in Comune di Carignano***) dopo l'entrata in vigore del PAI-Po il tratto di asta fluviale del Po in Comune di Carignano (TO) è stato oggetto di una attività di studio e di approfondimento (riportata in dettaglio, nella *Relazione Tecnica* del *Progetto di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale* allegato al presente Decreto);
- (***Esiti delle attività di studio circa gli Elaborati del PAI-Po relativi all'asta fluviale del Po in Comune di Carignano***) all'esito delle suddette attività di studio è emersa, in primo luogo, la necessità di procedere all'integrazione degli Elaborati n. 3 (*Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico*) e n. 8 (*Tavole di delimitazione delle Fasce fluviali*) del PAI-Po relativamente al fiume Po in Comune di Carignano, con l'aggiornamento delle fasce fluviali B e C e l'introduzione di un limite B di progetto in sinistra idraulica del fiume Po, limitatamente al tratto tra le sez. 293 e 290 in comune di Carignano;
- (***Esiti delle attività di studio circa le Mappe aggiornate relative al bacino del Taro***) sempre sulla scorta delle risultanze degli studi di cui ai punti precedenti è altresì emersa la necessità di procedere ad una modifica delle *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni* aggiornate per il II° ciclo sessennale di pianificazione (2021 – 2027) di cui alla Deliberazione CIP n. 7 del 20 dicembre 2019 ed ai Decreti SG n. 131 del 31 marzo 2021 e n. 43 del 11 aprile 2022, con particolare riguardo alle delimitazioni relative alle aree allagabili presenti nel bacino del suddetto corso d'acqua in Comune di Carignano con l'aggiornamento delle aree allagabili che interessano gli ambiti territoriali RP (Reticolo Principale) per lo scenario P2 e P1, limitatamente all'area di aggiornamento delle fasce fluviali;

ATTESO, INOLTRE, CHE

- (***Procedure stabilite dall'art. 68 commi 4bis e 4ter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per l'aggiornamento degli Elaborati cartografici del PAI-Po***) l'art. 54 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120) ha introdotto una disciplina legislativa per le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (tra i quali figura il PAI-Po) derivanti "*dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo*", disciplinando così una materia che finora era stata oggetto esclusivamente di disposizioni contenute nelle NA dei diversi PAI approvati nella vigenza della citata legge n. 183/1989. Tale disciplina (contenuta nei commi 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., introdotti dal citato articolo 54) attribuisce la competenza del Segretario Generale all'approvazione delle suddette modifiche (d'intesa con le Regioni territorialmente competenti e previo parere favorevole della Conferenza Operativa) e stabilisce, inoltre, che tali aggiornamenti siano effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica;
- (***Applicabilità delle suddette procedure agli aggiornamenti del PAI-Po derivanti da approfondimenti del quadro conoscitivo di tale Piano***) a mente della formulazione delle suddette norme di legge, deve quindi ritenersi che le stesse trovino applicazione anche per le modifiche degli

Elaborati del PAI-Po derivanti da approfondimenti del quadro conoscitivo di tale Piano;

CONSIDERATO, PERTANTO, CHE

- (*Predisposizione di un Progetto di aggiornamento degli elaborati del PAI-Po per l'asta fluviale del Po in Comune di Carignano*) allo scopo di soddisfare le esigenze di cui ai punti precedenti e, in particolare, di ridurre le potenziali conseguenze negative per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle alluvioni e da altri fenomeni di dissesto previsti dagli strumenti del Piano di bacino distrettuale, la Segreteria tecnico operativa di questa Autorità ha pertanto predisposto un *Progetto di aggiornamento locale del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI-Po) e del PGRA del Distretto idrografico del fiume Po in comune di Carignano (TO)*” (di seguito brevemente definito “*Progetto di aggiornamento del Piano di Bacino distrettuale*” o “*Progetto di aggiornamento*”) per gli aggiornamenti dei citati Elaborati del PAI-Po (con particolare riguardo alla definizione dell'assetto di progetto ed alla delimitazione *ex novo* delle Fasce fluviali) nonché delle Mappe PGRA inerenti al bacino del fiume Po in Comune di Carignano, in conseguenza della attività di studio e di approfondimento citato in precedenza;
- (*Adozione del Progetto di aggiornamento e pubblicazione ai fini della partecipazione attiva degli interessati*) in conformità alle norme di legge in precedenza richiamate, al fine di poter procedere all'approvazione definitiva degli aggiornamenti del Piano di bacino distrettuale di cui al *Progetto di aggiornamento PAI-Po* predisposto dall'Autorità, sussiste la necessità di adottare detto *Progetto di aggiornamento* e di pubblicarlo, per le finalità di partecipazione attiva degli interessati di cui agli artt. 66, comma 7, lett. c) e 68, comma 4 *ter* del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- (*Necessità della convocazione di Conferenze programmatiche*) in riferimento al *Progetto di aggiornamento PAI-Po* di cui al punto precedente, per le particolari modalità e i fini propri del *Metodo di delimitazione delle Fasce fluviali* del PAI-Po nonché per l'esigenza di garantire nel modo più adeguato la partecipazione di tutti i soggetti interessati, sia pubblici che privati, si reputa altresì necessario fare riferimento alle modalità procedurali previste, in generale, per l'adozione del PAI dai commi 2, 3 e 4 del suddetto art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

ACQUISITO

- il parere *favorevole* espresso dalla Conferenza Operativa di questa Autorità, ai sensi degli artt. 63, comma 9 e 68, comma 4 *ter* del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nella seduta del 3 aprile 2023;

DATO ATTO CHE

- l'Ing Andrea Colombo, è responsabile unico del Procedimento di cui al presente Decreto e, che con la sottoscrizione del presente atto, attesta che non sussiste conflitto di interesse in merito alla fattispecie in argomento, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i.;

PRESO ATTO

- dei pareri resi ai sensi dell'art. 10 del vigente “*Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*”, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Deliberazione n. 3 del 18 novembre 2019;

P. Q. S.

DECRETA

ARTICOLO 1

(Adozione di un “Progetto di aggiornamento locale del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI-Po) e del PGRA del Distretto idrografico del fiume Po in comune di Carignano (TO)”, per le finalità di cui all’art. 68, comma 4 ter del D. Lgs. n. 152/2006)

1. È adottato il “Progetto di aggiornamento locale del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI-Po) e del PGRA del Distretto idrografico del fiume Po in comune di Carignano (TO)” (di seguito anche definito “Progetto di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale”) allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al pari delle premesse precedenti.

ARTICOLO 2

(Contenuti del Progetto di aggiornamento)

1. Il Progetto di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale in adozione è costituito dai seguenti elaborati:

- *Relazione Tecnica;*
- *Cartografia della proposta di ridelimitazione delle fasce fluviali;*
- *Cartografia con l’aggiornamento della delimitazione delle aree allagabili del PGRA del fiume Tanaro (RP e RSCM).*

ARTICOLO 3

(Finalità del Progetto di aggiornamento)

1. Il presente Progetto di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale è adottato al fine di integrare gli Elaborati n. 3 e n. 8 del PAI-Po e di assicurare il coordinamento tra i contenuti dei citati Elaborati del PAI-Po relativi ai corsi d’acqua che ne costituiscono oggetto ed il “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po” (PGRA) con riferimento ai corsi d’acqua dell’ambito territoriale interessato, al fine della riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.

2. L’adozione del presente Progetto di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale costituisce altresì adempimento dell’art. 7, comma 3, lett. a e dell’art. 9, comma 1 del D. Lgs. n. 49/2010.

ARTICOLO 4

(Pubblicazione del Progetto di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale e fase di partecipazione attiva degli interessati)

1. Il presente Decreto, corredato dal *Progetto di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale* ad esso allegato, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di bacino distrettuale fino al termine di cui al successivo comma 2. L’Autorità di bacino provvede a trasmettere l’avviso dell’adozione del presente Decreto alla redazione del BUR della Regione Piemonte, ai fini della pubblicazione dell’avviso stesso.

2. Il presente Decreto, unitamente al *Progetto di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale* con esso adottato ed alla relativa documentazione, è trasmesso, alla Regione Piemonte la quale provvede a inviarlo alla Città Metropolitana di Torino ed al Comune di Carignano, ai fini della pubblicazione ai rispettivi albi pretori.

3. In conformità al combinato disposto degli artt. 68, comma 4 ter e 66 del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., ai fini della partecipazione attiva di tutte le parti interessate, fino ad un termine di novanta giorni consecutivi successivi alla data di pubblicazione del Decreto del Segretario Generale di cui al comma 1 sul sito istituzionale dell’Autorità di bacino distrettuale chiunque sia interessato può proporre osservazioni scritte in ordine al *Progetto di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale* adottato con il presente Decreto. Tali osservazioni devono essere indirizzate alla Regione Piemonte, territorialmente competente, che provvede ad istruirle ed a formulare le necessarie controdeduzioni di concerto con la Segreteria tecnico – operativa dell’Autorità di bacino distrettuale.

4. Al fine di garantire la necessaria coerenza tra pianificazione di bacino distrettuale e

pianificazione territoriale la Regione, in coerenza con quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., convoca una Conferenza programmatica. Detta Conferenza esprime un parere sul *Progetto di aggiornamento PAI-Po* con particolare riferimento alla integrazione dei suoi contenuti su scala provinciale/città Metropolitana e comunale.

5. Al termine della fase di partecipazione e consultazione di cui al comma precedente, la Regione Piemonte procede ad esprimere, con atto formale di Consiglio, di Giunta o di altro organo a ciò competente in base al rispettivo ordinamento regionale, il proprio parere rispetto alla versione definitiva del *Progetto di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale*, conseguente alla procedura di cui al presente articolo. Detto parere regionale, qualora favorevole, assume il valore di intesa di cui all'articolo 68, comma *4bis* del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai fini dell'approvazione dell'aggiornamento del PAI di competenza del Segretario Generale dell'Autorità di bacino. È facoltà della Regione delegare, con atto del Consiglio o della Giunta, l'espressione del parere di cui al comma precedente ai rispettivi rappresentanti presso la Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino distrettuale. Il verbale della Conferenza Operativa dovrà, in tal caso, menzionare espressamente in modo distinto il parere dei rappresentanti regionali rispetto a quello attribuito alla competenza della stessa Conferenza Operativa dall'articolo 68, comma *4bis* del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come presupposto dell'approvazione dell'aggiornamento da parte del Segretario Generale.

6. L'aggiornamento del Piano di Bacino distrettuale in oggetto dovrà essere approvato con Decreto del Segretario Generale di questa Autorità ai sensi dell'art. 68, comma *4bis* del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., previo parere favorevole della Conferenza Operativa e a seguito dell'acquisizione del parere regionale aventi valore d'Intesa di cui al comma precedente. Detta approvazione deve avvenire entro 6 mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente Decreto sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.

ARTICOLO 5

(Misure temporanee di salvaguardia per le aree interessate dal Progetto di aggiornamento in adozione)

1. Dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale e fino all'approvazione definitiva dell'aggiornamento in oggetto, alle aree interessate dal Progetto di aggiornamento in adozione e non ancora sottoposte alle disposizioni vincolanti stabilite dalle vigenti Norme di Attuazione del PAI-Po, si applicano misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con i contenuti di cui alle seguenti lettere *a)* e *b)*:

- a) alle aree interessate dagli aggiornamenti degli Elaborati n. 3 e n. 8 del PAI-Po si applicano, rispettivamente, gli art. 1, commi 5 e 6; art. 29, comma 2; art. 30, comma 2; art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. *38bis*; art. 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; art. 41 delle citate NA del PAI-Po;
- b) alle aree interessate dagli aggiornamenti delle *Mappe* del PGRA si applicano le disposizioni di cui al Titolo V delle NA del PAI-Po, nonché le disposizioni regionali attuative approvate dalla Regione ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

2. Per le aree di cui ai commi precedenti, sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 22 ss. del DPR 6 giugno 2001 e s. m. i.) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di adozione del presente Decreto e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Alessandro Bratti)